

AULA 'A'



Numero registro generale 19939/2025

Numero sezionale 3306/2026

Numero di raccolta generale 23633/2026

Data pubblicazione 21/07/2026

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI	- Presidente -	
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliere -	R.G.N. 19939/2025
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Rel. Consigliere -	Cron.
Dott. GIOVANNI MIMMO	- Consigliere -	Rep.
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -	Ud. 09/07/2026 CC

notifica ex art.
30 d.l. n.
78/2010,
conv. con
modif. dalla l.
n. 122/2010

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19939-2025 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO,
CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

- ricorrente -

contro

2026 LAURITANO ROSA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;

3306 **- intimate -**

avverso la sentenza n. 385/2025 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 324/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.



FATTI DI CAUSA

1. Inps impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 385/2025 della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato il Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso svolto da Rosa Lauritano in opposizione ad avviso di addebito, rilevando l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Rosa Lauritano ed Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati.
3. INPS ha depositato memoria, richiamando precedenti di questa Corte a sé favorevoli.
4. Chiamata la causa all'adunanza camerale del 9 luglio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inps lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
2. La Corte ha così motivato:
 - INPS censura la sentenza laddove ha ritenuto invalida la notificazione dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo.
 - Il motivo che si appunta sulla ritualità della notifica, e perciò riapre la cognizione sull'intera statuizione resa al riguardo dal Tribunale, non merita seguito perché non vi è prova che la notifica si sia perfezionata: "Trattandosi, invero, della notifica tramite il servizio postale di un atto impositivo che non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria avrebbe richiesto la produzione – pacificamente mancante nel caso di specie – della raccomandata informativa del deposito del plico



presso l'ufficio postale (c.d. CAD).... In tal senso è l'indicazione ermeneutica delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che solo di recente è stata recepita anche dalla sezione lavoro della stessa Corte in un caso identico a quello di specie. ...Il motivo non può essere accolto alla luce del già citato insegnamento delle sezioni unite della Cassazione secondo cui la prova del perfezionamento della procedura notificatoria "diretta", in caso di irreperibilità relativa, esige la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, comprovante non la sola spedizione, ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. 12. Nel caso di specie, l'INPS non ha fornito tale prova. Anche l'accertamento fiscale, invero, è stato notificato a mezzo posta con le formalità previste per il caso di irreperibilità temporanea del destinatario ed è documentato l'invio, da parte dell'agente postale, della raccomandata informativa, della quale però non è provata l'effettiva ricezione. 13. Ne consegue, con questa diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata".

3. Tale essendo la *ratio decidendi*, il motivo di censura dell'Istituto è fondato, alla luce del più recente orientamento di questa Corte – cui il Collegio fa richiamo, condividendone appieno il percorso argomentativo – come, ad esempio, espresso da Cass. n. 21847/2025, in forza della quale, «In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per



temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982» (così anche n. 21964/2025, n. 25162/2025, n. 4987/2026, n. 6184/2026, n. 19480/2026).

4. In accoglimento del ricorso la sentenza va, dunque, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 luglio 2026.

La Presidente

Fabrizia Garri

